



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO " BLPR S.p.A. 3,40% 2011- 2015 - 51ma " - ISIN IT0004672660

Art. 1 – Importo, valore nominale e taglio

Il prestito obbligazionario " BLPR S.p.A. 3,40% 2011-2015 51ma " è emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di **Eur 4.000.000** (euro quattro milioni). Le obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli Spa ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998 n° 213 ed alla deliberazione Consob n° 11768/1998 e successive modifiche. Ogni obbligazione è emessa per un valore nominale unitario pari a 1.000 Euro; il taglio minimo di sottoscrizione è pari a 1.000 Euro con successivi incrementi di 1.000.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 34-ter comma 4 della delibera Consob 11971/1999 (cd. "Regolamento emittenti") il presente prestito obbligazionario è assistito dalla redazione del cd. "Prospetto Informativo per le Emissioni di Obbligazioni Bancarie".

Art. 2 – Caratteristiche delle obbligazioni

Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

- Prezzo di emissione:** il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al **100% del Valore Nominale**.
- Prezzo di rimborso** – le Obbligazioni saranno rimborsate al **100% del Valore Nominale**.
- Durata** – La durata del prestito è di **48 mesi** che decorrono dal **03/01/2011** con integrale rimborso il **03/01/2015**.
- Data di godimento** – **03/01/2011**, ovvero la data a partire dalla quale le obbligazioni incominciano a produrre interessi.
- Data di scadenza** – **03/01/2015**, ovvero la data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere.
- Periodo di offerta** - Il prestito è sottoscrivibile **dal 03/01/2011 al 31/03/2011** presso gli sportelli della Banca.
- Data di regolamento** – data nella quale avviene il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto.
- Valore nominale** – **Euro 1.000** (mille), valore nominale unitario delle obbligazioni.
- Taglio minimo** – **Euro 1.000** (mille), importo minimo sottoscrivibile durante il periodo di offerta.
- Parametro di indicizzazione** - nessuno
- Tasso di interesse nominale** – 3,40% annuo lordo, corrisposto semestralmente in via posticipata il 3 luglio e il 3 gennaio di ogni anno di vita del prestito.

Art. 3 – Collocamento, variazione dell'importo, chiusura anticipata, proroga del periodo di collocamento.

La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione che dovrà essere consegnata presso le filiali della Banca. L'adesione al prestito potrà essere effettuata esclusivamente durante il periodo di offerta. Il singolo investitore non può sottoscrivere un importo maggiore della differenza fra l'importo massimo dell'emissione e l'importo già sottoscritto da altri investitori. L'emittente ha la facoltà, nel corso del periodo dell'offerta, di modificare l'importo massimo dell'emissione e modificare il periodo d'offerta: di ciò darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto, ove dovuta (tramite avviso esposto nelle filiali e/o pubblicazione sul sito www.blpr.it).

L'emittente può procedere, in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, alla chiusura anticipata dell'offerta, qualora le sottoscrizioni eccedano l'importo massimo o per mutate condizioni finanziarie. La chiusura anticipata ha l'effetto di sospendere immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste; della chiusura anticipata l'emittente darà comunicazione in forma analoga a quella seguita per la pubblicazione del prospetto.

Art. 4 – Prezzo di emissione e di rimborso

L'investitore è tenuto a pagare, alla data di regolamento, il prezzo di emissione delle obbligazioni sottoscritte, oltre all'importo corrispondente ai dietimi di interesse eventualmente maturati dalla data di emissione sino alla data di sottoscrizione. Non è dovuta alcuna ulteriore commissione o spesa per la sottoscrizione. Il rimborso a scadenza verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in unica soluzione il 03/01/2015.

Art. 5 – Interessi

Con decorrenza dalla data di godimento (03/01/2011) e sino alla scadenza (03/01/2015), le obbligazioni fruttano interessi annui lordi del 3,40% corrisposti semestralmente in via posticipata il 3 luglio e il 3 gennaio di ogni anno di vita del prestito al netto dell'imposta sostitutiva tempo per tempo vigente. Per il calcolo degli interessi viene adottata la convenzione ACT/ACT (ovvero numero di giorni effettivi su cui l'interesse si applica ed al denominatore il numero dei giorni effettivi dell'anno o del periodo di cedola). **Il rendimento effettivo del prestito è pari al 3,427% lordo su base annua**, calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento, che è il tasso che uguaglia il valore dei flussi di cassa attesi nel tempo al valore dell'attività che li genera. **Il rendimento effettivo netto del prestito, considerando l'imposta attuale del 12,5% sugli interessi, è pari al 2,995%.**

Articolo 6 - Commissioni

Non è previsto l'aggravio di commissioni, implicite e/o esplicite, a carico dei sottoscrittori. Peraltro, possono sussistere oneri relativi all'apertura del deposito titoli, in quanto le Obbligazioni costituiscono titoli dematerializzati ai sensi del Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il "TUF").

Articolo 7 - Forma di circolazione

Le Obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e successive modificazioni e integrazioni.

Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A., il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. E' fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 85 del TUF e all'art. 31, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Articolo 8 – Ranking

Le Obbligazioni non sono sottoposte a condizione, non sono assistite da garanzia ed avranno il medesimo grado di priorità nell'ordine dei pagamenti (pari passu) rispetto alle altre obbligazioni dell'Emittente.

Art. 9 – Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Ai fini del presente regolamento per "giorno lavorativo bancario" si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

Art. 10 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 11 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future alle quali per legge sono soggette le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi e altri frutti. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legge n. 239 del 01/04/1996 gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50%. Le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50% (art. 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi; art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997). Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo testo unico. L'imposta è applicata secondo le disposizioni di cui agli artt. 5,6,7 del medesimo Decreto Legislativo n. 461 del 21/11/1997.

Art. 12 – Mercati e negoziazione

Le Obbligazioni non saranno oggetto di domanda per l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tuttavia l'emittente potrà svolgere attività di acquisto o vendita dei titoli nell'ambito della prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, rispettando la strategia di esecuzione degli ordini comunicata alla clientela.

In caso di richiesta di smobilizzo da parte del possessore dell'obbligazione, la Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio S.p.A. comunicherà prontamente e comunque non oltre i 3 giorni lavorativi l'eventuale disponibilità al riacquisto, a condizioni di prezzo significative, ovvero derivanti dall'applicazione della propria "pricing policy". In ogni caso, si invita il potenziale sottoscrittore a prendere attentamente visione del documento "Valutazione e pricing degli strumenti finanziari obbligazionari" (c.d. "pricing policy"), disponibile presso tutte le filiali della banca e pubblicato sul sito www.blpr.it alla sezione "trasparenza".

Art. 13 - Garanzie

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi **sono garantiti dal patrimonio dell'emittente**. **Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.**

Art. 14 – Legge applicabile e foro competente

Il presente prestito obbligazionario è regolato in base alla legislazione italiana. Il prestito è emesso ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 395 che, per quanto non previsto nel presente regolamento, lo disciplina unitamente, ove applicabili, alle norme del codice civile e al decreto legislativo 24/02/98 n° 58 e successive modifiche e integrazioni. L'autorità giudiziaria competente per le controversie relative ai titoli sarà il tribunale di Benevento; tuttavia, ove il portatore dei titoli rivesta la qualifica di consumatore (art. 33 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 15 – Comunicazioni e varie

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato presso le filiali e sul sito internet della Banca (www.blpr.it).

Articolo 16 – Varie

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali di cui al presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.